

**ACCORDO TRIENNALE PER LA VIGILANZA
IN MATERIA DI PESCA E TUTELA DELLA FAUNA ITTICA
2023-25**

tra

la **Provincia di Reggio Emilia**, Servizio Infrastrutture, Mobilità sostenibile e Patrimonio, Corso Garibaldi 26, Reggio Emilia, rappresentato dal suo dirigente Ing. Bussei Valerio,
e

le associazioni operanti in Provincia di Reggio Emilia con personale volontario rivestente qualifica di agente accertatore nelle materie di cui alla L.R. 07 novembre 2012, n. 11 "Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne", ovvero:

- 1) **Federazione Italiana Pesca Sportiva**, sezione di Reggio Emilia, rappresentata da _____
- 2) **ArciPesca** sezione di Reggio Emilia, rappresentata da _____
- 3) **Pro Natura** sezione di Reggio Emilia, rappresentata da _____

premesso

- che l'art. 23 (*Vigilanza ittica*) della L.R. 11/2012 (*Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne*), assegna alle Province lo svolgimento delle funzioni di vigilanza ittica per l'osservanza delle norme e delle prescrizioni contenute nella legge stessa o derivanti dalla sua applicazione;
- che lo stesso articolo dispone, per l'esercizio delle funzioni di vigilanza ittica, che le province si avvalgano, oltre che del proprio personale dipendente, anche delle guardie volontarie ittiche di cui all'articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 (*Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca*);
- che la Federazione Italiana Pesca Sportiva, sezione di Reggio Emilia, l'ArciPesca, sezione di Reggio Emilia, e Pro Natura, sezione di Reggio Emilia, svolgono attività di vigilanza ittica nel territorio della Provincia di Reggio Emilia attraverso proprie guardie volontarie nominate ai sensi del R.D. n. 1604/31 e con le procedure di cui all'art. 58 della LR 8/94;
- che l'art. 59 della L.R. 8/94 (*Disposizioni per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio dell'attività venatoria*) assegna alla Provincia il coordinamento dell'attività di vigilanza faunistico-venatoria e ittica svolta dal personale degli ATC e dei parchi in collaborazione con i rispettivi enti di gestione, delle organizzazioni professionali agricole, delle associazioni venatorie, piscatorie e naturalistiche, dei raggruppamenti delle guardie ecologiche volontarie, delle aziende faunistico-venatorie e agri-turistico-

venatorie nonché delle aziende forestali al fine di ottenere il più razionale ed economico impiego degli addetti;

considerato

- che l'art. 40 “Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne” della Legge 28 luglio 2016, n. 154 “Deleghe al Governo e ulteriori disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività dei settori agricolo e agroalimentare, nonché sanzioni in materia di pesca illegale”, la Legge Regionale 07 novembre 2012, n. 11 “Norme per la tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e per la disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne” ed il Regolamento Regionale n° 1 del 2 febbraio 2018 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di tutela della fauna ittica e dell'ecosistema acquatico e di disciplina della pesca, dell'acquacoltura e delle attività connesse nelle acque interne, a norma dell'articolo 26 della legge regionale 7 novembre 2012, n. 11” introducono un sistema di disposizioni e sanzioni in materia di pesca e tutela della fauna ittica nelle acque interne disciplinando, tra le altre cose: le specie ittiche di cui è consentita la pesca e le dimensioni minime degli esemplari; i periodi di divieto di cattura e detenzione, con particolare riferimento alle specie autoctone e di maggior pregio alieutico; le modalità, gli orari e i limiti relativi all'esercizio dell'attività di pesca; gli attrezzi consentiti, le quantità e qualità di esche e pasture utilizzabili in relazione alle caratteristiche ittiogeniche dei corpi idrici; i limiti quantitativi giornalieri o stagionali di prelievo per pescatore; la gestione della fauna ittica e della pesca nelle acque di bonifica; l'uso delle licenze con riferimento alle diverse tipologie di pesca e dei tesserini di pesca controllata; le gare di pesca; la pesca nelle cave e negli specchi d'acqua situati all'interno di aree di proprietà privata;
- che è sempre maggiore la quota di pescatori italiani di origine estera (comunitaria o extracomunitaria) nonché la presenza, specialmente nelle acque del fiume Po, di pescaturisti di provenienza extraregionale o estera;
- che si sono moltiplicate, negli ultimi anni, le segnalazioni relative alla presenza, nelle acque di pianura della nostra provincia, così come di province limitrofe, ed in particolar modo nelle acque del fiume Po, di squadre di pescatori, per lo più stranieri, dedite alla pesca illegale in forma organizzata;
- che il territorio della Provincia di Reggio Emilia è caratterizzato da un reticolo idrografico particolarmente esteso, considerate anche le acque di bonifica, e pertanto impegnativo sotto il profilo della vigilanza ittica;
- che nelle acque della provincia si verificano frequenti casi di difficoltà a carico della fauna ittica dovute alle escursioni di livello idrico per cause naturali o a seguito della regimazione tecnica da parte degli enti competenti, oppure dovuti ad eventi inquinanti o alla cattiva qualità delle acque;
- che per prevenire la mortalità della fauna ittica, dovuta alle cause sopra descritte, sono necessarie un'attenta e costante sorveglianza dei corsi d'acqua e dei corpi idrici provinciali e l'organizzazione, qualora si renda necessario, di tempestive azioni di recupero del materiale ittico in difficoltà, con conseguente trasporto e immissione in altri idonei corpi idrici, attività svolta da personale volontario inquadrato in una o più delle associazioni che svolgono la vigilanza ittica nel territorio della provincia, il quale agisce in forza di autorizzazione della regione Emilia-Romagna e nell'ambito di apposite convenzioni con la stessa o altri enti competenti;
- che i mezzi e le attrezzature, necessarie allo svolgimento delle attività di cui al punto

precedente, permangono nella proprietà della Provincia di Reggio Emilia, nonostante le funzioni collegate siano state trasferite alla competenza della regione dall'art. 40 della L.R. 13/2015.

si conviene e si stipula quanto segue

La Provincia di Reggio Emilia attiva il presente **ACCORDO** con i soggetti in epigrafe indicati per il perseguimento degli obiettivi e secondo le modalità di seguito elencati:

OBIETTIVI

- garantire nel territorio provinciale una incisiva e sistematica vigilanza sulle attività di pesca e sorveglianza sulla salute della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici, incentivando i servizi svolti e programmandone in modo coordinato gli aspetti territoriali e temporali, al fini di prevenire e reprimere efficacemente i comportamenti illeciti e attivare con tempestività le necessarie azioni di recupero e traslocazione della fauna ittica in difficoltà;
- migliorare il livello di conoscenza del pubblico di pescatori in ordine alle prescrizioni di legge vigenti, alle problematiche relative alla conservazione della fauna ittica e degli ecosistemi acquatici ed agli obiettivi di tutela intrapresi dagli enti competenti, attraverso una continua e capillare opera d'informazione agli appartenenti alla categoria, anche in considerazione delle differenze di nazionalità;
- mantenere l'operatività, nel lungo periodo, di un adeguato numero di guardie volontarie caratterizzate da formazione ed esperienza specifiche in materia di vigilanza ittica, attraverso il sostegno delle associazioni interessate e l'organizzazione di attività periodiche di aggiornamento.
- continuare a concedere la disponibilità dei mezzi e delle attrezzature necessarie alle operazioni di salvataggio della fauna ittica alle associazioni che ne sono autorizzate.

COORDINAMENTO

Nell'ambito del coordinamento di competenza della Provincia, il Servizio di Polizia Locale Provinciale, anche su proposta delle associazioni, organizza incontri periodici di coordinamento sulla vigilanza ittica, con la partecipazione del responsabile del servizio, o suo delegato, e dei rappresentanti designati dalle associazioni contraenti.

Gli incontri hanno la finalità di organizzazione dei servizi di vigilanza e di aggiornamento sulle novità regolamentari, sulle problematiche emerse e sulle iniziative intraprese.

PROGRAMMAZIONE ATTIVITA'

Le associazioni concordano tra loro e redigono un calendario congiunto dei servizi mensili, da presentare al Comando della Polizia Locale Provinciale entro la fine del mese precedente, tenuto conto anche delle eventuali esigenze di vigilanza scaturite dagli incontri di coordinamento di cui al paragrafo precedente.

Sul calendario vanno elencati:

- 1) date e fasce orarie (mattino – pomeriggio) dei servizi
- 2) guardie partecipanti, almeno due con decreto di nomina in corso di validità, con l'indicazione di almeno un n° telefonico

3) zona approssimativa di servizio. A titolo di esempio: Valle del Secchia, Valle dell'Enza, alta pianura, bassa pianura, fiume Po, ecc...

Le associazioni ed i raggruppamenti che si occupano di vigilanza anche in materie diverse da quella ittica inseriscono comunque i servizi di controllo programmati nei calendari di cui sopra, sempre che durante detti servizi svolgano effettivamente anche vigilanza ittica.

La Polizia Provinciale, a seguito di particolari esigenze di vigilanza, richiede l'appoggio di personale volontario per l'esecuzione di servizi combinati.

PRESTAZIONI DELLE GUARDIE VOLONTARIE

Le guardie volontarie eseguono i turni di servizio risultanti dai programmi di attività di cui al precedente paragrafo, predisposti dalle associazioni di appartenenza, operando con prudenza, diligenza e perizia e svolgendo le proprie funzioni con le modalità risultanti dalle norme istitutive.

In particolare:

- nel caso rilevino infrazioni amministrative alle norme sulla pesca, redigono verbale di accertata violazione in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 8 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), trasmettendo senza ritardo la copia per l'autorità competente al comando della Polizia Locale Provinciale. Nei procedimenti che non si concludono col pagamento in misura ridotta, le guardie trasmettono, con le stesse modalità, di norma entro 30 giorni dal termine del pagamento, il rapporto relativo ai fatti ai sensi dell'art. 17 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale);
- nel caso procedano al sequestro, ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), di fauna ittica e/o mezzi e attrezzature, trasmettono copia del verbale di sequestro, eseguito in osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 17 della L.R. 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale), con le stesse modalità di cui al punto precedente, entro 2 giorni lavorativi;
- qualora l'accertamento delle guardie ittiche volontarie costituisca prova di illecito penale alle norme sulla pesca e non sia intervenuto un organo di P.G. nell'immediatezza dei fatti, queste contattano appena possibile telefonicamente il comando della Polizia Locale Provinciale per i conseguenti accordi procedurali;
- in caso rilevino fatti in relazione a circostanze per le quali non risulti chiara l'integrazione di illeciti in materia di pesca, e comunque ogni volta lo ritengano opportuno, resta sempre facoltà delle guardie volontarie l'inoltro alla Polizia Provinciale di un dettagliato rapporto scritto dei fatti contenente l'identificazione delle persone coinvolte, per le conseguenti definizioni.

Nell'esercizio dei propri compiti la guardia è sempre tenuta ad osservare le norme di servizio della propria associazione d'appartenenza approvate dalla Questura, ad indossare l'uniforme e/o i distintivi previsti dal proprio regolamento istitutivo ed a qualificarsi anche, qualora l'utente lo richieda, mediante l'esibizione del tesserino.

Le guardie curano il proprio aggiornamento sia personalmente che partecipando alle iniziative formative organizzate dalle associazioni d'appartenenza o dalla Provincia, in modo da presentarsi adeguatamente preparate all'esecuzione dei servizi di vigilanza ed impegnandosi nell'esaudire le richieste di informazioni poste dagli utenti.

RENDICONTAZIONE

Le associazioni contraenti trasmettono alla Provincia, al termine di ogni anno, una relazione sull'attività di vigilanza svolta contenente il numero delle violazioni accertate, quello dei servizi effettuati e la loro elencazione indicando per ognuno la zona approssimativa ed il numero di guardie coinvolte.

FORMAZIONE

La Provincia si impegna ad organizzare periodici corsi di aggiornamento rivolti al personale di vigilanza ittica volontaria nelle specifiche materie legislative e nelle discipline accessorie alla tutela ed alla gestione della fauna ittica.

IMPEGNI DELLA PROVINCIA

La Provincia, per lo svolgimento di quanto regolato dal presente accordo, si impegna a riconoscere alle Associazioni piscatorie contraenti un contributo per un importo massimo di € 10.000,00 per ciascun anno di validità dell'accordo, a fronte delle spese dalle stesse sostenute per l'esecuzione dei servizi di vigilanza, quali acquisto di materiale ed attrezzature, rimborso delle spese vive alle G.G.V.V. in servizio, per l'organizzazione di corsi di aggiornamento e per altre spese varie.

Entro sei mesi dalla sottoscrizione la Provincia si impegna a verificare l'eventuale necessità di un incremento economico del contributo, nel limite massimo del 30% annuo, in relazione all'aumento dei costi dovuto alle dinamiche inflazionistiche in atto.

Ai fini del riconoscimento del contributo economico, le associazioni contraenti presenteranno congiuntamente, a fine di ciascun anno, la documentazione giustificativa delle spese sostenute e/o le dichiarazioni dei Presidenti attestanti le spese non altrimenti documentabili (ad esempio rimborsi forfettari alle GG.VV) e le modalità di trasferimento del contributo. Non verranno rimborsate spese eccedenti il limite di finanziamento sopra riportato.

COMODATO DI MEZZI E ATTREZZATURE

La Provincia concede in uso gratuito, alle sole associazioni autorizzate ad operazioni di recupero, traslocazione ed immissione di fauna ittica, il materiale ed i mezzi di sua proprietà di cui al seguente elenco:

- 1) autocarro BREMACH targato CB 539 ZT
- 2) rimorchio ELLEBI targato RE13604
- 3) rimorchio ELLEBI targato RE14778
- 4) rimorchio ELLEBI targato RE14776
- 5) n° 4 vasche in PVC cm 86X163X90 con impianto ossigenatore
- 6) n° 3 vasche in PVC cm 86X45 con impianto ossigenatore collocate sui rimorchi
- 7) n° 3 elettrostorditori a spalla
- 8) n° 1 elettrostorditore a "barella" con avvolgifiolo
- 9) n° 2 pompe *ROBIN PUMP* ognuna con tubo flessibile e filtro per aspirazione acqua e con 10 metri di tubo flessibile per scarico acqua
- 10) barca tipo "canoa" in vetroresina con remi

11) altro materiale vario di consumo: reti, guadini, secchi, mastelli, ecc....

Restano a carico della Provincia le spese obbligatorie per assicurazione, bollo e revisione periodica. Sono invece a carico dei comodatari le spese di uso, manutenzione ordinaria e straordinaria.

L'utilizzo dei mezzi e delle attrezzature sopraelencate è vincolato alle finalità di interesse pubblico perseguite dalle associazioni contraenti, nell'ambito della presente o di altre convenzioni, e vi deve essere destinato esclusivamente il personale titolare delle patenti, autorizzazioni o abilitazioni eventualmente necessarie.

VALIDITA'

Il presente accordo ha validità triennale a partire dal 2023, dando atto che l'erogazione dei contributi per le annualità successive, avverrà solo compatibilmente alla disponibilità degli stessi nel Bilancio della Provincia di Reggio Emilia.

TERMINI E CONDIZIONI

La Provincia di Reggio Emilia è sollevata da qualsiasi responsabilità per danni ed incidenti che avessero a verificarsi durante l'espletamento dei servizi.

Il presente accordo, redatto in 4 originali, è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro ai sensi dell'art. 8, comma 1, L. 266/91 (Legge quadro sul volontariato).

Reggio Emilia li _____

- Per la Federazione Italiana Pesca Sportiva, sezione di Reggio Emilia

- Per ArciPesca sezione di Reggio Emilia

- Per Pro Natura sezione di Reggio Emilia

- Per la Provincia di Reggio Emilia il Dirigente del servizio infrastrutture, mobilità sostenibile e patrimonio l'Ing. Valerio Bussei